

LINEE GUIDA STAGE ONLINE

Contesto Normativo

1

Da una disamina del quadro normativo che disciplina i tirocini (curricolari ed extracurricolari)¹, non emergono elementi contrari al loro parziale, prevalente o integrale svolgimento in modalità “telelavoro”.

Dalla lettura della Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 (2014/C 88/01), peraltro, si evince che il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e di formazione è legato alle “*mansioni assegnate al tirocinante*”, lasciando in secondo piano il luogo fisico in cui esse vengono eseguite. Pur non avendo carattere vincolante, pertanto, l’atto in parola presta una preminente attenzione all’attività concretamente svolta dal tirocinante. Ne deriva che non potrà essere esclusa a priori la compatibilità di tale attività con il suo eventuale svolgimento “da remoto”, da valutare caso per caso in relazione agli “*obiettivi educativi*” perseguiti e alla garanzia di “*condizioni di lavoro adeguate*”.

In particolare, il tirocinio curricolare ha lo scopo “*di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro*” (art. 1 D.M. 142/98).

¹ Ne fatto parte, tra l’altro: l’*Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, del 25 maggio 2017; l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013; la Legge del 9 agosto 2013 n. 99 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti); la Circolare ministeriale del 29 agosto 2013 n. 35 (D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”). Indicazioni operative per il personale ispettivo); la Legge del 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini; Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’“estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” del 5 agosto 2014; la Circolare Min. lav. 24 del 12 settembre 2011; il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138; il Decreto interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento); la Legge del 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione). Si rinvia altresì ai “Primi indirizzi operativi sulla Legge Finanziaria 2007” (nota Min. lav. del 4 gennaio 2007), nonché agli “Ulteriori indirizzi operativi sulla Legge Finanziaria 2007” (nota Min. lav. del 14 febbraio 2007).*

Orbene, il contatto diretto con il mondo del lavoro non avviene necessariamente attraverso l'inserimento del tirocinante all'interno dei locali aziendali. Rileva piuttosto la partecipazione ai valori e ai modelli su cui si fonda qualunque entità organizzativa. Quando l'ampiamiento e la verifica delle conoscenze acquisite durante il corso di laurea può prescindere dalla presenza fisica del tirocinante, infatti, non risulta in alcun modo svilita la finalità formativa verso cui tende l'istituto.

Ne deriva che l'elaborazione del progetto individuale di inserimento in un determinato "contesto lavorativo" dovrà tener conto della concreta modalità di svolgimento del tirocinio, specie sul piano della supervisione, del monitoraggio e della valutazione dei progressi dell'attività del tirocinante. Ciò anche al fine di consentire all'ente promotore di verificare la congruenza tra i percorsi formativi dei corsi di laurea e gli sbocchi potenziali cui gli studenti aspirano. In ogni caso, l'ente ospitante beneficia, ancorché a distanza, di una opportunità di scambio con soggetti portatori di conoscenze scientifiche aggiornate, da inserire eventualmente in forma stabile nel proprio organico.

I tirocini extracurricolari sono invece finalizzati ad agevolare le scelte professionali, grazie a un periodo di formazione in un ambiente produttivo, e quindi alla conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre a livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni.

Anche in questo caso, rispetto al concetto di inserimento in un determinato contesto/ambiente lavorativo, potrebbero valere le riflessioni che precedono. È in fase di definizione del piano formativo individuale che sono individuate le condizioni organizzative dell'inserimento, come si evince dall'*Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92*" del 25 maggio 2017.

A conferma del fatto che sul piano delle disposizioni che a vario titolo intervengono in materia di tirocini nulla osta alla loro esecuzione in modalità "telelavoro", è utile il richiamo ad un ulteriore profilo.

Sebbene l'attivazione di un tirocinio non comporti l'instaurarsi di un rapporto di lavoro, è pur vero che l'obiettivo formativo a cui il primo tende risulta valorizzato anche dalla conoscenza concreta delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa offerte dalla legislazione vigente. Ad esempio, "allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", il legislatore

promuove “il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 18, d.lgs. n. 81/2015). Il lavoro agile, peraltro, è stato percepito proprio come un tentativo di rilancio del telelavoro.

Al di là di una più consapevole padronanza delle potenzialità insite nello strumento tecnologico, dunque, il parziale o integrale svolgimento di un tirocinio in modalità “telelavoro” offre al tirocinante un’occasione di confronto con un diverso modo di lavorare. Resta ferma, tuttavia, la necessità di valorizzare in fase di progettazione la coerenza dell’attività, da eseguire a distanza, con gli obiettivi formativi perseguiti dall’istituto e con quei profili concreti che vanno in ogni caso salvaguardati. Tra questi sono certamente da annoverare, a titolo esemplificativo, la sicurezza del tirocinante e, indipendentemente dal luogo fisico di realizzazione dell’attività individuale, la promozione di condizioni che gli consentano di comprendere la *mission* e i valori su cui si fonda l’azienda o qualsiasi altra entità organizzativa nel cui contesto è inserito il suo personale contributo.

Modello di Svolgimento

Lo svolgimento del tirocinio avverrà secondo le seguenti fasi:

- 1) Questionario di Orientamento
- 2) Analisi Domanda e Relazione Candidato
- 3) Redazione Proposte e Selezione Aziende
- 4) Colloquio di Orientamento (Skype o telefonico)
- 5) Redazione Proposta Finale
- 6) Accettazione Tirocinante e Contatto Azienda Ospitante
- 7) Redazione Documentazione (Convenzione - Copia di registro - Prospetto borsisti - Iter formativo)
- 8) Verifica elaborato finale e raggiungimento obiettivi (in coerenza con l’iter formativo)
- 9) Questionario di feedback Azienda Ospitante - Questionario di feedback Tirocinante
- 10) Relazione Finale del Delegato alla Didattica

Nella fase di redazione della proposta finale verranno prese in considerazione quelle aziende che in coerenza con il percorso e la formazione del candidato abbiano da proporre dei progetti che possano svolgersi in maniera telematica e che prevedano 3 momenti di raccordo e verifica dello stato avanzamento lavori in presenza presso la sede dell’azienda o presso una delle sedi di Universitas Mercatorum messe a disposizione.

In questi 3 incontri verranno redatte dal tutor aziendale delle relazioni intermedie (firmate dallo studente) che saranno trasmesse al tutor assegnato allo studente all'interno dell'Ateneo che sarà tenuto a verificare la coerenza del lavoro in svolgimento con l'iter formativo previsto.

Strumenti ed Infrastrutture Tecnologiche

Tutti i tirocinanti e le aziende accederanno alla piattaforma Mercatorum con le proprie credenziali e potranno interagire con tutti gli strumenti di didattica interattiva e comunicazione diretta previste dalla funzionalità della stessa:

- forum
- webconference
- test di preparazione o verifica
- scambio di materiali e/o documenti di approfondimento